

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08812/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 8812 del 2019, proposto da Marco Antonio Minuto, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alati (cod. fisc.: LTALSN82B27H224T), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Reggio Calabria, via Fata Morgana, n. 46/a e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Bruno Calabrò, Antonino Siclari non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto prot. n. 192 del 02.04.2019, trasmesso con nota prot. n. 10168 del 02.04.2019, emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco –

Ufficio II “Affari concorsuali e contenzioso” e comunicato a mezzo raccomandata A/R in data 11.04.2019, con cui il ricorrente, a seguito dell'accertamento dei requisiti d'idoneità psicofisica ed attitudinale, è stato escluso dal “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*”;

- del Verbale n. 32 del 12 marzo 2019, mai comunicato, nella parte in cui la Commissione Medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “*Deficit statura (cm 160,5). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, comma 1. D.P.C.M. 22.07.1987, n. 411, art. 3, c. 2*”;

- della graduatoria generale di merito del concorso de quo, approvata con D.M. n. 88 del 4/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. 5 ottobre 2010, n. 135, ed in specie della graduatoria finale dei posti non riservati (Allegato B4), nella parte in cui, in forza della illegittima esclusione qui impugnata, il ricorrente non risulta inserito tra i vincitori;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati,

nonché, ove occorra, per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- del Bando di concorso, indetto con D.M. 6.11.2008 n. 5140, nella parte in cui, richiamando il D.M. 11.3.2008 n. 78, richiede per l'ammissione al concorso un'altezza di cm 165;

- del D.M. 11.03.2008 n. 78, Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, art. 1, co. 1, che richiama il limite di altezza previsto dal D.P.C.M. n. 411/1987;

- del D.P.C.M. 22.07.1987 n. 411 “*Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici*”, art. 3, comma 2, che, per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco, richiede una statura non inferiore a m. 1,65;

- dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207, “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,

nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”,
nonché per l'accertamento:
della insussistenza di cause di esclusione per il ricorrente e del suo diritto ad essere assunto in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che lo stesso ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il *potere/dovere* dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

- che il ricorrente è stato escluso per *deficit di statura*, rispetto all'altezza minima

prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante la inserzione sul sito *internet* del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari;

Ritenuto che, a tali incombeni, la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 35 (trentacinque), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci), dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina incombeni nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, disponendo, nelle more, l'ammissione del ricorrente "*con riserva*" ed "*in soprannumero*" al corso di formazione che sarà avviato.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 22 novembre 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.